

## Corte di Cassazione – Penale (Legge Balduzzi: solo il medico capace la può invocare)



### **Il fatto**

Un chirurgo plastico è stato condannato per il reato di lesioni colpose gravi in quanto, a seguito di due interventi di mastoplastica additiva, per imperizia dovuta a carente tecnica chirurgica e all'utilizzo di protesi inadeguate, ha causato alla paziente un danno estetico e funzionale, oltre ad una diffusa dolenzia ed ipoestesia, per il non corretto distacco del muscolo mammario destro, con conseguente suo arricciamento durante i movimenti, mentre il lato sinistro presentava il muscolo completamente staccato e rotolato verso l'alto.

### **Profili giuridici**

La Corte ha ritenuto non applicabile al caso di specie la nuova normativa di cui all'art. 3 Legge 8.11.2012 n. 189 invocata dalla difesa, in quanto il medico non ha dimostrato di aver osservato linee guida o pratiche terapeutiche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica. Al contrario, la preesistenza dell'asimmetria mammaria avrebbe dovuto indurlo ad effettuare scelte più opportune con riferimento al tipo di protesi da impiantare e alla loro dimensione; pertanto, la cospicua entità delle lesioni cagionate non può rapportarsi ad un grado di colpa talmente contenuto quale è quello previsto dalla Legge Balduzzi. E' palese come nel caso di specie il sanitario sia incorso in quella colpa grave, tutt'ora rilevante nell'ambito della professione medica, e rinvenibile nell'errore inescusabile.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirttosanitario.net](http://www.dirttosanitario.net)]

---

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20/01/2014, n. 2347**